

PRESIDENTE. Onorevole Credaro, insiste?

CRE DARO. Per non pregiudicare la questione, ritiro il mio emendamento, dichiarando che alle popolazioni dell'alta Valtellina, completamente indifese, deve essere data una assicurazione da parte dello Stato. Noi che siamo lassù, vediamo che cosa avviene. L'Austria s'arma continuamente, e l'Italia non sa che esista la Valtellina, militarmente. (*Interruzioni e commenti*). E lo potrei dimostrare, in privato, al ministro!

Intanto, poichè la Camera vuole oggi stesso approvare la legge ferroviaria e l'ora è tarda, ho presentato un'interpellanza, che svolgerò a suo tempo. Allora esporrò la situazione dell'alta Valtellina per rispetto alla viabilità.

PRESIDENTE. È certo che la Valtellina non è sufficientemente difesa; e la storia insegna quanto siano state frequenti le invasioni da quella parte dei nostri confini!

DE ANDREIS. Lo Spluga e lo Stelvio sono indifesi, assolutamente.

Una voce. Non sanno che esistono.

PRESIDENTE. Onorevole De Felice, insiste nel suo emendamento aggiuntivo che ha presentato a questo articolo e che ha già svolto?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Sono dolente che l'onorevole ministro non abbia voluto accogliere il mio emendamento; ma spero che, almeno, vorrà tener conto della condizione dei nostri paesi, nei quali importanti linee tramviarie possono collegare i comuni dell'Etna, e debbono attraversare regioni montuose e vorrà perciò accogliere almeno la proposta di limitare lo aumento del sussidio a quelle parti degli impianti tramviari, che passeranno per tracciati propri e non per le vie pubbliche.

PRESIDENTE. Insiste nell'emendamento?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Con la preghiera che voglia anche occuparsi di questo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Gl'Istituti di emissione e le Casse di risparmio sono autorizzate a fare anticipazioni sopra le obbligazioni emesse ai termini dell'articolo 171 del Codice di commercio e degli articoli 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540,

7 e 18 della presente legge, dalle Società concessionarie di ferrovie e tramvie extra-urbane sussidiate.

Tali anticipazioni potranno essere fatte a non più di sei mesi e per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

GIOVANELLI. Vorrei pregare l'onorevole ministro del tesoro di darmi una spiegazione sull'ultima parte dell'articolo in discussione.

Quest'articolo permette le anticipazioni sul capitale delle Società che assumono le linee che dovranno costruirsi in esecuzione di questa legge fino a sei mesi e non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.

Nella legge 31 dicembre 1907, della quale io ho avuto l'onore di essere il relatore, all'articolo 31, secondo comma, si dice che gli Istituti di emissione possono fare anticipazioni fino a quattro mesi e per i nove decimi dell'importo delle obbligazioni. Credo di non sbagliare dicendo che le anticipazioni alle quali si riferisce l'articolo 19 del presente disegno di legge sono le anticipazioni ordinarie previste dall'articolo 171 del codice di commercio sopra il capitale azionario e, nonostante questa disposizione di legge, resta fermo il disposto del comma secondo dell'articolo 21 della ricordata legge 31 dicembre 1906, che sul capitale delle obbligazioni emesse, in correlazione della sovvenzione chilometrica, vincolata a norma dell'articolo 7 del presente disegno di legge, è sempre permesso agli Istituti di accordare i nove decimi di anticipazione, limitata a quattro mesi la durata della anticipazione medesima.

Aspetto su questo proposito le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Il collega Giovanelli mi ha cortesemente rivolto una domanda, alla quale poi egli stesso ha dato la giusta risposta. L'onorevole Giovanelli ha spiegato chiaramente la portata ed il pensiero dell'articolo 19. E anche, se ben ricordo, nella bella relazione dell'onorevole Calissano è ben spiegato quale fu l'intendimento del Governo e della Commissione nel proporre quest'aggiunta al disegno di legge. Noi abbiamo inteso di agevolare il credito all'industria privata che si assume la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate. Per tale intento, già si aggiunse all'ar-